



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 180  
del 17 MAG. 2018

Oggetto: Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 2017, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000- Settore I° Affari Generali- Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemila 2018 il giorno 22 alle ore 16,00  
del mese di Maggio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco geom. Massimo Iannucci

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		
2) dr. Stefano Martorana		<u>Si</u>
3) dr. Antonio Zanotto	<u>Si</u>	
4) sig.ra Sebastiana Disca	<u>Si</u>	
5) prof. Gianluca Leggio	<u>Si</u>	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vettorino Scopigno

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 54733/Avvocatura del 14-05-2018

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12, commi 1 comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## DELIBERA


1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

### Proposta Parte Integrante

Oscurare per la sezione Atti Ufficiali i seguenti dati: Nominativi e dati giudiziari.

Il Dirigente del 1° Settore

(Dott. Santi DiStefano)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
18 MAG. 2013 fino al 02 GIU. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, lì

18 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Salvatore Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 MAG. 2013 al 02 GIU. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, lì

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 MAG. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 18 MAG. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

Certifico che la delibera è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servire

Ragusa, lì 18 MAG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C. S....

Dott.ssa Aurelia Asaro



## COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot n. 54733 /Avvocatura del 14.5.18

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 2017, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000- Settore I° Affari Generali- Proposta per il Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Dr.Santi Di Stefano, Dirigente del Settore I, "Affari Generali" propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### Richiamate:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n.267/2000

- la deliberazione C.C n.32/17 del 13.7.17 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019.

- la deliberazione G.M. n. 315 del 12.7.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli Enti Locali riconoscono con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1,2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Atteso** che è stata rilevata l'esistenza al 31.12. 2017 di debiti fuori bilancio per l'importo di € 60.877,73, per i quali sono state redatte specifiche relazioni tecniche da parte del Settore 1° trasmesse, al Servizio finanziario, al Segretario Generale ed al Sindaco con note prot. nn.30434 del 13.3.2018, 46773 DEL 23.04.2018, 30438 del 13.3.18, 30443 del 133.2018, 30449 del 13.3.2018, 30454 del 13.3.2018,30460 del 13.3.2018, 30466 del 13.3.2018, 30475 del 13.3.2018,30478 del 13.3.18 30481 del 13.3.2018, che si allegano rispettivamente sotto la lettera "A", "A1", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed "L", al fine di attenzionare la situazione debitoria dell'Ente e che fanno parte integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

**Dato atto** che i debiti fuori bilancio di cui si chiede il riconoscimento sono riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, pertanto riferibili a "sentenze esecutive";

**Visto** il valore dei debiti fuori bilancio di complessivi € 60.878,11 dettagliatamente indicati nella seguente tabella 1 :

<i>N.</i>	<i>Descrizione debito per spesa corrente</i>	<i>Rif. Relazione</i>	<i>Fattispecie del debito ai sensi dell'art.194, comma 1, D.Lgs. 267/00</i>	<i>Importo debito</i>
1)	Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. /17 -Causa C Gi contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30434 del 13.3.18 Allegato "A" e nota prot. 46773 del 23.4.2018 Allegato "A1"	Sentenza esecutiva	€ 6.601,16
2)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. /17, promossa da A C c/ Comune di Ragusa	Nota prot. 30438 del 13.3.18 Allegato "B"	Sentenza esecutiva	€ 7.190,03



3)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. 17- sez. Lavoro- causa promossa da C M G c/ Comune di Ragusa	Nota prot. 30443 del 13.3.18 Allegato "C"	Sentenza esecutiva	€ 6.162,58
4)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. 17 causa promossa da G P contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30449 del 13.3.2018 Allegato "D"	Sentenza esecutiva	€ 5.954,80
5)	Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 17 causa promossa da D S G contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30454 del 13.3.2018 Allegato " E"	Sentenza esecutiva	€ 5.947,38
6)	Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 16 causa promossa da D I s.a.r.l.	Nota prot.30460 del 13.3.2018 Allegato " F"	Sentenza esecutiva	€23.196,24
7)	Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nn. 16 e 997/17- causa G M contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30466 del 13-3-18 Allegato "G"	Sentenze esecutive	€ 2.394,59
8)	Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 17 causa E G contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30475 del 13.3.18 Allegato "H"	Sentenza esecutiva	€ 1.091,65
9)	Sentenza Tribunale di Ragusa n. causa C M contro Comune di Ragusa	Nota prot.30478 del 13.3.18 Allegato " I"	Sentenza esecutiva	€ 780,65



10	Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di ragusa n. '17 causa D M c/ Comune	Nota prot.30481 del 13.3.18 Allegato "L"	Sentenza esecutiva	€ 1.559,12
----	--	--	--------------------	------------

**Dato atto** che complessivamente i debiti fuori bilancio di cui si propone il riconoscimento attengono alla fattispecie elencate all'art. 194, comma 1, come indicato nella seguente tabella "2".

Descrizione del debito ai sensi dell'art.194, comma 1, D.Lgs. 267/00		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferimento a spese correnti
a)	Sentenza esecutiva	€ 0,00	€ 60.878,11
b)	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti e negli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	€ 0,00	
c)	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	€ 0,00	€ 0,00
d)	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	€ 0,00	€ 0,00
e)	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		€ 0,00	€ 60.878,11

**Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di € 60.878,11

**Dato atto** che le sopracitate sentenze sono state notificate a questo Ente nell'anno 2017, munite di formula esecutiva e non si è potuto provvedere, entro l'anno, alla liquidazione delle somme portate dalle stesse in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'avvocatura comunale e del sett. I° ,con note del 10/14-2017 prot. 120220 , 121623 e 12727, sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477/17 non è



stata esitata dal consiglio Comunale nella seduta del 30.11.17 , a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione;

**Visto** il parere reso della Corte dei Conti per la Campania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018 nella quale i Giudice condividendo le argomentazioni della Corte dei conti, sezioni riunite per la regione Sicilia (deliberazione n2/2005),secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, l'ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito, atteso che in ogni caso non potrebbe impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito e che anzi il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio Comunale per i maggiori tempi che comporta può incidere all'aumento di ulteriori oneri patrimoniali, interessi legali ed eventuali rivalutazioni monetarie a carico dell'Ente ;

**Visto**, altresì la deliberazione n.73 del 9 marzo 2018/PAR della Corte dei Conti -sez .Regione di Controllo per la Liguria che conferma la possibilità del pagamento dei debiti derivanti da sentenze esecutive prima del loro riconoscimento da parte del consiglio Comunale;

**Dato atto** che con deliberazione della GM n.117 del 29 marzo 2018 è stato applicato al bilancio provvisorio 2018 una quota di avanzo accantonato pari ad € 61.074,75, al fondo rischi spese legali ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.lgs. 267/00.

**Dato atto** che al fine di evitare aggravi di costi per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica dei titoli esecutivi l'ufficio avvocatura, in attuazione dell'orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti Campana, ha provveduto con appositi atti, di seguito elencati, alla liquidazione delle somme portate dalle sentenze a valere sul cap. 1230.2 cod. bil. 01.11.1.03.02.99.002 (fondo rischi spese legali) come da determinazioni appresso indicate:

Determinazione n.775 del 07.05.2018 Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. /17 C:

Gi c/Comune-all.to “A”;

Determinazione n.682 del 18.4.18 Sentenza TRG di Ragusa sez. Lavoro n. /17 A

C / Comune-all.to “B”;

Determinazione n.777 del 3.05.18 Sentenza TRG sez. Lavoro n. /17 C M G

c/Comune- all.to “C”;

Determinazione n. 776 del 7.5.18 Sentenza TRG sez. Lavoro n. /17 G ? contro  
Comune all.to “D”;

Determinazione n. 774 del 7.5.18 Sentenza TRG sez. Lavoro n. /17 L G c/  
Comune- all.to “E”;



Determinazione n. 680 del 18.4.18 Sentenza TRG n. /16 L I  
c/Comune -all.to "F";

Determinazione n. 681 del 18.4.18 Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa-  
nn. 2016 e 995/2017 -G / c/Comune- all.to "G";

Determinazione n.683 del 18.4.18 Sentenza Giudice di Pace Rg n. 17 B G  
c/Comune- all.to "H".

Determinazione n. 684 del 16.04.18 Sentenza Commissione Tributaria provinciale di Ragusa n.  
del 3.17 C / M / c/ Comune- all,to "I"

Determinazione n.679 del 9.4.18 Sentenza Commissione Tributaria n. /17 D / N  
all.to "L";

**Dato atto** che le superiori somme sono state impegnate e liquidate al cap. 1230.2 bil. 2018 (Fondo  
rischi spese legali)

**Accertato** che i debiti sopra elencati presentano il requisito della certezza, della liquidità e  
dell'esigibilità, in quanto derivanti da sentenze esecutive;

**Verificato** che i debiti proposti rientrano tra le tipologie per le quali può essere proposto il  
riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/00

**Viste** le relazioni del dirigente del 1° settore Affari Generali contraddistinte con le lettere  
A,B,C,D,E,F,G,H,I ed L allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziali;

**Ritenuto** di poter procedere in virtù di quanto riportato nelle predette relazioni al riconoscimento  
della legittimità dei debiti in argomento.

**Acquisiti** i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dai competenti dirigenti, ai  
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà inviato al collegio dei Revisori dell'Ente per  
esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 6, del D.lgs. 267/00 necessario per  
la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;



**Visto** il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017

**Atteso** che l'art. 82 del Regolamento di contabilità, prevede che il riconoscimento del debito fuori bilancio avvenga con proposta del dirigente responsabile del servizio interessato;  
Per quanto sopra,

**Visto** l'art. 12, 1° comma della L.R. n.44/91;  
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. **di approvare** le motivazione espresse in premessa che, seppur non materialmente riportate, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della c.d motivazione per relazionem;
2. **di proporre** all'approvazione del Consiglio Comunale la presente deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio come di seguito riportato;
3. **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 60.878,11 come di seguito indicato:

<i>N.</i>	<i>Descrizione debito per spesa corrente</i>	<i>Rif. Relazione</i>	<i>Fattispecie del debito ai sensi dell'art.194, comma 1, D.Lgs. 267/00</i>	<i>Importo debito</i>
1)	Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 4/17 -Causa C Gi contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30434 del 13.3.18 Allegato “A” e nota prot. 46773 del 23.4.2018 Allegato “A1”	Sentenza esecutiva	€ 6.601,16

2)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. /17, promossa da A C/ c/ Comune di Ragusa	Nota prot. 30438 del 13.3.18 Allegato "B"	Sentenza esecutiva	€ 7.190,03
3)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. /17- sez. Lavoro- causa promossa da Ci M. G. c/ Comune di Ragusa	Nota prot. 30443 del 13.3.18 Allegato "C"	Sentenza esecutiva	€ 6.162,58
4)	Sentenza Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. /17 causa promossa da G P. contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30449 del 13.3.2018 Allegato "D"	Sentenza esecutiva	€ 5.954,80
5)	Sentenza del Tribunale di Ragusa n. /17 causa promossa da D S , G contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30454 del 13.3.2018 Allegato "E"	Sentenza esecutiva	€ 5.947,38
6)	Sentenza del Tribunale di Ragusa n. /16 causa promossa da D I s.a.r.l	Nota prot.30460 del 13.3.2018 Allegato "F"	Sentenza esecutiva	€23.196,24
7)	Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa nn. /16 e /17- causa G M contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30466 del 13-3-18 Allegato "G"	Sentenze esecutive	€ 2.394,59
8)	Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. 17 causa B. G contro Comune di Ragusa	Nota prot. 30475 del 13.3.18 Allegato "H"	Sentenza esecutiva	€ 1.091,65

9)	Sentenza Tribunale di Ragusa n. causa C M: contro comune di Ragusa	Nota prot.30478 del 13.3.18 Allegato "I"	Sentenza esecutiva	€ 780,56
10	Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. /17 causa D M: c/ Comune	Nota prot.30481 del 13.3.18 Allegato "L"	Sentenza esecutiva	€ 1.559,12

**4. di dare atto** che i debiti fuori bilancio di cui si propone il riconoscimento attengono alla fattispecie elencate all'art. 194, comma 1, come indicati nella seguente tabella "2":

Descrizione del debito ai sensi dell'art.194, comma 1, D.Lgs. 267/00		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferimento a spese correnti
a)	Sentenza esecutiva		€ 60.878,11
b)	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti e negli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	€0,00	
c)	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	€ 0,00	€ 0,00
d)	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	€ 0,00	€ 0,00
e)	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		€	€ 60.878,11

**5. di dare atto** che, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, con determinazioni dirigenziali di seguito indicate sono stati disposti i pagamenti delle somme dovute in esecuzione delle seguenti sentenze esecutive:

Determinazione n.775 del 7.05.2018 Sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. /17 .C:  
G c/Comune-all.to "A";

Determinazione n. 682 del 18.04.18 Sentenza TRG di Ragusa sez. Lavoro n. 17 A:

C c/ Comune-all.to “B”;

Determinazione n. 777 del 3.5.18 Sentenza TRG sez. Lavoro. n. /17 C M G  
c/Comune- all.to “C”;

Determinazione n. 776 del 7.5.18 Sentenza TRG sez. Lavoro n. /17 G P contro  
Comune all.to “D”;

Determinazione n. 774 del 7.5.18 Sentenza TRG sez. Lavoro n. 17 Di G c/  
Comune- all.to “E”;

Determinazione n. 680 del 18.4.18 Sentenza TRG n. /16 D I  
c/Comune -all.to “F”;

Determinazione n.681 del 18.4.18 Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa-  
nn. /2016 e 2017 -G /Comune- all.to “G”;

Determinazione n.683 del 18.4.18 Sentenza Giudice di Pace Rg n. /17 B Gi  
c/Comune- all.to “H”.

Determinazione n. 684 del 16.04.18 Sentenza Commissione Tributaria provinciale di Ragusa n.  
del 3.17 C /A c/ Comune- all,to “I”

Determinazione n.679 del 9.4.18 Sentenza Commissione Tributaria n. /17 L M  
all.to “L”;

6. Di dare atto che con deliberazione di GM n.117 del 29 maggio 2018 è stato applicato al bilancio  
provvisorio2018 una quota di avanzo accantonato pari ad € 61.074,75, al fondo rischi spese legali ai  
sensi dell'art.163, comma 7 e art.187, comma 3, del d.lgs. 267/00

7.Di dare atto che la somma complessiva di € 60.878,73 necessaria al pagamento dei superiori  
debiti fuori bilancio, è stata impegnata e liquidata al cap. 1230.2 cod.bil.01.11.1.03.02.99.002  
( fondo rischi spese legali)

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al collegio dei revisori dell'Ente per  
esprimere il parere ai sensi dell'art. 239,comma 1, lett. B, punto 6 del D.legs.267/2000,  
propedeutico alla presentazione della deliberazione al Consiglio Comunale.



Parere di Regolarità Tecnica

UFFICIO DI RAGUSA

16 MAG 2018

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 15/05/18

ARRIVO

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n.

CAP.

Prenotazione di impegno n.

CAP.

Ragusa, 15.05.18

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 15 MAG. 2018



Il Segretario Generale  
Dott. Vito V. Scibane

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

RELAZIONI A-A-A-C-D-E-F-G-H-I-L

Ragusa, 15/05/18

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Emanuela Zapparrata

Il Dirigente del I Settore  
Dott. Santi Di Stefano

L'Avvocato Responsabile  
Avv. Sergio Boncoraglio

Visto l'Assessore al ramo

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 180 del 17 MAG. 2018

Aleg. A -



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 107

Ragusa,

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalagna

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

### Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza esecutiva n. /17 dell'11.09.2017 del Giudice di Pace di Ragusa e atto di precezzo del 7/3/18. Sig.ra C G / Comune di Ragusa – Relazione.

Con atto di citazione notificato a questo Ente in data 30.05.2014, la signora C G conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, avanti al Giudice di Pace di Ragusa, all'udienza del 21 luglio 2014, per essere risarcita dei danni fisici subiti a causa di un sinistro causato dal fondo stradale irregolare; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, con deliberazione di G.M. n. 260 del 12.06.2014, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Sergio Boncoraglio; il giudizio veniva iscritto al n. 2014 R.G..

Con sentenza civile n. /17 dell'11.09.2017, notificata in forma esecutiva in data 24.10.2017, il Giudice di Pace di Ragusa, ritenuta la responsabilità del Comune di Ragusa ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine al sinistro, lo condannava al risarcimento dei danni conseguenti a tale sinistro in favore della signora C G, e, per l'effetto, al pagamento della somma di €. 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo; condannava il Comune di Ragusa al rimborso in favore della signora C G delle spese processuali liquidate in €. 125,00 per spese ed €. 900,00 per compensi, oltre accessori, somme queste ultime da distrarsi in favore del difensore dell'attrice, avv. Cecilia Licitra, poneva inoltre le spese di consulenza tecnica in via definitiva a carico del Comune di Ragusa.

La sopra citata sentenza è stata notificata a questo Ente in data 24.10.2017, ma non si è potuto provvedere entro l'anno 2017 alla liquidazione della somma


spettante alla signora C Gi a e all'avv. Cecilia Licitra per la parte relativa alle spese legali, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I ( protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121727 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Con atto notificato in data 07.03.2018, pr. 28051, l'avv. Cecilia Licitra, in riferimento alla sentenza n. 374/2017 notificata in data 23.10.2017, intimava e faceva atto di preceitto al Comune di Ragusa al pagamento entro dieci giorni dalla notifica, delle somme portate dalla sentenza n. 374/2017 notificata in data 23.10.2017.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di euro 6.798,18, così determinata: €. 5.000,00 risarcimento, €. 900,00 spese di giudizio, €. 155,25 spese generali, €. 47,61 c.p.a., €. 272,32 IVA 22%. €. 125,00 spese, €. 162,95 interessi e rivalutazione.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. sentenza n. 374/2017 della signora C Gi a, notificata in data 24/10/2017
2. atto di preceitto del 07.03.2018 pr. 28051

L'Istruttore Amministrativo  
  
(Giovanni Canzonieri)  
Il Dirigente  
(dott. Santi Di Stefano)  


I'Avvocato Responsabile  
  
(avv. Sergio Boncoraglio)



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it



## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647

E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)



Prot. n. 198/46773

Ragusa, 23.4.18

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalagna

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

### Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza esecutiva n. 17 dell'11.09.2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Sig.ra C G / Comune di Ragusa - Relazione.

Richiamata la nota pr. 30434 del 13.03.2017, relativa all'oggetto, con la quale si chiede di provvedere al riconoscimento come debito fuori bilancio della somma complessiva di €. 6.798,18 a titolo di somma dovuta alla signora C G in esecuzione della sentenza n. 17 dell'11.09.2017 e dell'atto di precezzo notificato in data 7.3.2018 pr. 28051 dell'avv. Cecilia Licitria.

Considerando che le spese dovute per l'atto di precezzo non vanno inserite tra quelle da riconoscere come debiti fuori bilancio, in quanto la relativa obbligazione è sorta nell'anno 2018 e pertanto tale somma va liquidata al di fuori del riconoscimento di tali debiti.

Tutto ciò premesso, si modifica la nota pr. 30434 prima citata nella parte in cui si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio nel seguente modo:

"Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di euro 6.601,16, così determinata: €. 5.000,00 risarcimento, €. 900,00 spese di giudizio, €.135,00 spese generali, €. 41,40 c.p.c. 4%, €. 236,81 IVA 22%, €. 125,00 spese, €. 162,95 interessi e rivalutazione".

L'Istruttore Amministrativo

(Giovanni Canzonieri)

Il Dirigente

(dott. Santi Di Stefano)

l'Avvocato Responsabile

(avv. Sergio Boncoraglio)

ALTO B)



# CITTÀ DI RAGUSA



www.comune.ragusa.gov.it

**Avvocatura Comunale**  
C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 108

Ragusa,

Al Sig. Seg. Generale

Al Dirigente del sett. 3°

Al Sig. Sindaco

Loro Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TU 267/2000, comma 1,lett.a), derivante dalla sentenza del Tribunale di Ragusa sez. lavoro n. /17- Causa A C i contro Comune. Relazione.

Si premette che, con atto notificato a questo Ente il 29.3.12, la signora A C che ha lavorato alle dipendenze del Comune con la qualifica di operatore socio-assistenziale presso l'asilo nido ex O.N.M.I dall'anno 2006/2007 all'anno 2010/2011, ha proposto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, perché venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell'apposizione del termine nel primo contratto stipulato dalla ricorrente con l'ente o, in subordine nei successivi contratti, con conseguente declaratoria di nullità parziale dello stesso e, per l'effetto, che venisse dichiarata la conversione del primo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; inoltre faceva richiesta del risarcimento del danno subito dalla stessa per la illegittima apposizione del termine.

La ricorrente lamentava che la successione di contratti a termini stipulata con l'Amministrazione comunale fosse illegittima per violazione dei limiti oggettivi e temporali previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale (direttiva 28/6/99/70 CE- D. Lgs 368/201 e succ. mod.) e, pertanto, in applicazione dell'art.5, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs 368/01, chiedeva il diritto alla trasformazione dei contratti da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'ente si costituiva regolarmente in giudizio giusta deliberazione n.13/CS del 18.01.2013.

Con sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017, prot. 101821, il Tribunale di Ragusa- sez. Lavoro- definitivamente decidendo, ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda volta alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,ma ha

condannato l'Ente per l'abuso del ricorso del contratto a termine, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al dì del pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali, solo nella misura di un quarto e, quindi, per € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Che l'Ente, non ha provveduto, nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura, con email del 3.11.2017 e successive note del Settore 1° ( nn. 121623/17-121727/17) sebbene approvata con deliberazione della giunta municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio comunale nella seduta del 30.11.2017( del. C.C. n.56 del 30.11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione; onde evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme di cui sopra ed evitare la maturazione di ulteriori oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017, si evidenzia, la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000, la complessiva somma di € 7.190,03, così di seguito distinta:

per indennità risarcitoria : € 6.168,72 ( €1.083,59 ultima mensilità al 30 giugno 2011 x 5 mensilità = 5.417,95 + rivalutazione ed interessi legali al 31 gennaio 2018 = € 6.168,72 );

per spese processuali : 1.021,31 ( € 700,00 + € 105,00 spese generali, € 32,20 CPA + € 184 IVA ).

Totale complessivo da riconoscere € 7.190,03

Si allega: sentenza- cedolino-

Il Funzionario  
(Sig. E. Zapparrata)

L'avv. Responsabile  
(Avv. Sergio Boncoraglio)

Il Dirigente del 1°Settore  
(Dott. Santi Distefano)

Q. C.



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

### Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647

E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 103

Ragusa,

Al Sig. Seg. Generale

Al Dirigente del sett. 3°

Al Sig. Sindaco

Loro Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TU 267/2000, comma 1,lett.a), derivante dalla sentenza del Tribunale di Ragusa sez. lavoro n.../17 Causa Ci M G contro Comune. Relazione.

Si premette che con atto notificato a questo Ente il 29.3.12 la signora C M G che ha lavorato alle dipendenze del Comune con la qualifica di operatore socio-assistenziale presso l'asilo nido ex O.N.M.I dall'anno 2005/2006 all'anno 2010/2011, ha proposto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, perché venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell'apposizione del termine nel primo contratto stipulato dalla ricorrente con l'ente o, in subordine nei successivi contratti, con conseguente declaratoria di nullità parziale dello stesso e, per l'effetto, che venisse dichiarata la conversione del primo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nonché faceva richiesta del risarcimento del danno subito dalla stessa per la illegittima apposizione del termine.

La ricorrente lamentava che la successione di contratti a termini stipulata con l'Amministrazione comunale fosse illegittima per violazione dei limiti oggettivi e temporali previsti dalla normativa comunitaria e da quelle nazionale (direttiva 28/6/99/70 CE- D. Lgs 368/201 e succ. mod.) e, pertanto, in applicazione dell'art.5, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs 368/01 chiedeva il diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'ente si costituiva regolarmente in giudizio giusta deliberazione n.12/CS Con sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017, prot. 101934, il Tribunale di Ragusa- sez- Lavoro- definitivamente decidendo, ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda svolta alla trasformazione del

contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ma ha condannato l'Ente per l'abuso del ricorso del contratto a termine, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al dì delcedolino pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali, solo nella misura di un quarto e, quindi, per € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Che questa avvocatura, per quanto di competenza, provvedeva alla liquidazione delle spese di giudizio, giusta determinazione dirigenziale n. 2180 del 05.12.17.

Che occorre provvedere alla liquidazione in favore della signora C M Gi delle sole somme dovute per indennità risarcitoria come disposto in sentenza ; che dai conteggi effettuati da questo ufficio la somma complessiva da pagare risulta essere di € 6.162,58 ( € 1.082,51 ultima mensilità al 30 giugno 2011 x 5 mensilità = €5.412,55 + rivalutazione e interessi legali al 31 gennaio 2018 = € 6.162,58);

Atteso che l'Ente, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto alla signora C nei termini previsti, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di € 6.162,58)

Si allega sentenza – cedolino-

Il Funzionario  
(Sig. E.Zapparrata)

L'avv. Responsabile  
(Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso)

Il Dirigente del 1°Settore  
(Dott. Santi Distefano)

Alto S.



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)



## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647

E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 110

Ragusa,

Al Sig. Seg. Generale

Al Dirigente del sett. 3°

Al Sig. Sindaco

Loro Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TU 267/2000, comma 1,lett.a), derivante dalla sentenza del Tribunale di Ragusa sez. lavoro n. /17 Causa G Pi contro Comune. Relazione.

Si premette che con atto notificato a questo Ente il 29.03.2012 la signora Ge Pi che ha lavorato alle dipendenze del Comune con la qualifica di operatore socio-assistenziale presso l'asilo nido ex O.N.M.I dall'anno 2007/2008 all'anno 2010/2011, ha proposto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, perché venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell'apposizione del termine nel primo contratto stipulato dalla ricorrente con l'ente o, in subordine nei successivi contratti, con conseguente declaratoria di nullità parziale dello stesso e, per l'effetto, che venisse dichiarata la conversione del primo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nonché faceva richiesta del risarcimento del danno subito dalla stessa per la illegittima apposizione del termine.

La ricorrente lamentava che la successione di contratti a termini stipulata con l'Amministrazione comunale fosse illegittima per violazione dei limiti oggettivi e temporali previsti dalla normativa comunitaria e da quelle nazionale (direttiva 28/6/99/70 CE- D. Lgs 368/201 e succ. mod.) e, pertanto, in applicazione dell'art.5, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs 368/01 chiedeva il diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'ente si costituiva regolarmente in giudizio giusta deliberazione n.14/CS del 18.01.2013.

Con sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017, prot. 101934, il Tribunale di Ragusa- sez- Lavoro- definitivamente decidendo, ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda svolta alla trasformazione del

contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ma ha condannato l'Ente per l'abuso del ricorso del contratto a termine, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al dì del pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali, solo nella misura di un quarto e, quindi, per € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Che l'Ente, non ha provveduto, nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, al pagamento di quanto dovuto alla signora G P in dipendenza della sentenza di cui sopra, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura, con email del 3.11.2017 e successive note del Settore 1° ( nn. 121623/17-121727/17) sebbene approvata con deliberazione della giunta municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio comunale nella seduta del 30.11.2017( del. C.C. n.56 del 30.11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione; onde evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme di cui sopra e la maturazione di ulteriori oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017, si evidenzia, la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000 la complessiva somma di € 5.954,42 così di seguito distinta:

per indennità risarcitoria: € 4.933,49 (€ 1.083,26 ultima mensilità al 30 giugno 2011x 4 mensilità= 4.333,04 + rivalutazione ed interessi legali al 31 gennaio 2018 = € 4.933,49);

per spese processuali : € 1.021,31 ( € 700,00 + € 105,00 spese generali, € 32,20 CPA+ € 184 IVA).

Totale complessivo da riconoscere € 5.954,42.

Si allega sentenza – cedolino-

Il Funzionario  
(Sig. E. Zapparrata)

L'avv. Responsabile  
(Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso)

Il Dirigente del 1°Settore  
(Dott. Santi Distefano)

Aleto E



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647

E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 111

Ragusa,

Al Sig. Seg. Generale

Al Dirigente del sett. 3°

Al Si. Sindaco

Loro Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TU 267/2000, comma 1, lett.a), derivante dalla sentenza del Tribunale di Ragusa sez. Lavoro n. 17. Causa D → G contro Comune. Relazione

Si premette che, con atto notificato a questo Ente in data 29.03.2012, la signora Di → G che ha lavorato alle dipendenze del Comune con la qualifica di operatore socio-assistenziale presso l'asilo nido ex O.N.M.I dall'anno 2007/2008 all'anno 2010/2011, ha proposto ricorso avanti il Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, perché venisse accertata e dichiarata la illegittimità dell'apposizione del termine nel primo contratto stipulato dalla ricorrente con l'ente o , in subordine, nei successivi contratti, con conseguente declaratoria di nullità parziale dello stesso e, per l'effetto che venisse dichiarata la conversione del primo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nonché faceva richiesta del risarcimento del danno subito dalla stessa per la illegittima apposizione del termine.

La ricorrente lamentava che la successione di contratti a termini stipulata con l'Amministrazione comunale fosse illegittima per violazione dei limiti oggettivi e temporali previsti dalla normativa comunitaria e da quelle nazionali( direttiva 28/6/99/70 CE- D. Lgs 368/201 e succ. mod.) e, pertanto, in applicazione dell'art.5, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs 368/01 chiedeva il diritto alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'ente si costituiva regolarmente in giudizio, giusta deliberazione di n.13/CS del 18.01.2013.

Con sentenza notificata in forma esecutiva il 29.09.2017, prot. 101942, il Tribunale di Ragusa- sez- Lavoro- definitivamente decidendo, ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda volta alla trasformazione del

contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ma ha condannato l'Ente per l'abuso del ricorso del contratto a termine, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al dì del pagamento effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali solo nella misura di un quarto e, quindi per € 700,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Che l'Ente, non ha provveduto, nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura, con email del 3.11.2017 e successive note del Settore 1° ( nn. 121623/17-121727/17) sebbene approvata con deliberazione della giunta municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio comunale nella seduta del 30.11.2017( del. C.C. n.56 del 30.11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione; onde evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme di cui sopra ed evitare la maturazione di ulteriori oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017, si evidenzia, la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di € 5947,38 così di seguito distinta:

per indennità risarcitoria € 4.926,07 ( € 1.081,63 ultima mensilità al 30 giugno 2011 x 4 mensilità = € 4.326,52 + rivalutazioni ed interessi legali al 31 gennaio 2018 = € 4. 926,07)

per spese processuali: € 1.021,31 ( € 700,00 + € 105,00 spese generali, € 32,20 CPA + € 184,00 IVA).

Totale complessivo da riconoscere € 5.947,38.

Allegati: Sentenza – cedolino-

Il Funzionario  
(Sig. E. Zapparrata)

L'avv. Responsabile  
(Avv. Sergio Boncoraglio)

Il Dirigente del 1° Settore  
(Dott. Santi Distefano)



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)



## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647

E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 112

Ragusa,

Al Sig. Seg. Generale  
Dott. Vito Scalagna

Al Dirigente del sett. 3°

Al Sig. Sindaco

LORO SEDE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Ragusa, n. /2016 , ai sensi dell'art.194, comma1,lett.a),del D.Lgs 267/2000 . Causa D ] s.a.r.l contro Comune- Intimazione di sfratto per morosità e risarcimento danni. Relazione

Si premette:

con atto di citazione notificato il 16 settembre 2013, la società D

a.r.l intimava sfratto per morosità nei confronti del Comune ed esponeva che l'ente comunale conduceva in locazione alcune unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Ragusa , con ingresso principale su via e secondario su via ---, tutte di proprietà dell'avv. G S il quale, con con contratto di diritto internazionale, aveva ceduto alla soc. D diritti ed azioni nascenti dal contratto di locazione e, precisamente piano terra, primo, secondo e terzo piano rispetto alla via ---, spazi , questi, utilizzati come sede di archivi giudiziari a servizio del Tribunale di Ragusa, in forza del contratto stipulato in data 26.5.1999, rep. n. 29169, registrato in data 14.6.1999.

La morosità contestata dalla suddetta società per € 146.150,10 oltre interessi legali, riguardava il mancato pagamento di 27 mensilità di canone, da parte dell'ente; pertanto la D chiedeva al giudice adito la convalida dell'intimato sfratto e l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino al rilascio; chiedeva, altresì, la condanna del Comune al ripristino dei locali condotti in locazione con condanna al risarcimento dei danni individuati nella misura di € 260.000,00.

L'ente costituitosi in giudizio ( delib.G.M. n. 405/13) si opponeva alla convalida dello sfratto ex art. 665 c.p.c nonché, all'ingiunzione di pagamento

per i canoni scaduti, contestando ogni avversa deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto, generiche e non provate.

Con sentenza non notificata n. /2016 il Tribunale di Ragusa, per i motivi meglio specificati in sentenza, ha ritenuto che il Comune non poteva essere condannato a pagare alla società il corrispettivo per la locazione, a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c per il tempo in cui il proprietario ha ingiustificatamente rifiutato la riconsegna dell' immobile e delle relative chiavi, poste dal comune a disposizione del locatore presso gli uffici comunali; Per tale ragione non ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Ente.

Relativamente alla richiesta di danni ha quantificato il costo complessivo delle opere di ripristino, a carico dell'ente, in complessive € 17.155,70 oltre IVA, nonché ha condannato il comune alla rifusione in favore della società di 1/3 delle spese processuali, liquidate -già ridotte- in € 1.623,52, di cui € 1.400,00 per compensi difensivi ed € 223,52 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15% oltre IVA e CPA.

Il Comune di Ragusa, giusto verbale del 21.11.2017, a seguito di incontro tra la parti ha dichiarato di volere provvedere al pagamento delle somme portate dalla sentenza di cui sopra entro il 10 dicembre 2017.

L'Ente non ha provveduto , entro l'anno 2017, al pagamento di quanto dovuto alla soc. E , in dipendenza della sentenza di cui sopra, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente e la variazione di bilancio richiesta dall'ufficio avvocatura, con mail del 3.11.2017 e successive note del Settore I ( prot. n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121727 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017( del. C.C. n.56 del 30 11.17) a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Con nota del 19.01.2018, l'avvocato Carpino in nome e per conto della società D ha diffidato l'ente a volere procedere al pagamento delle somme disposte in sentenza.

Onde evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme di cui sopra ed evitare la maturazione di ulteriori oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017, si evidenzia, la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di € 23.196,24 (€ 20.929,95 comprensiva di IVA dovute per risarcimento danni opere di ripristino ed € 2.266,29 spese legali).

Si allega sentenza – nota avv. Carpino

Il Funzionario  
(Sig. E.Zapparrata)

L' avvocato Responsabile  
( Avv. Sergio Boncoraglio)

Il Dirigente del 1°Settore  
(Dott. Santi Distefano)

App. 11 B 11

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

Nº 180 del 17 MAG. 2018



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)



**Avvocatura Comunale**

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 113

Ragusa,

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalagna

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L  
D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalle sentenze esecutive n.  
2016 e /2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.  
Signora G M Comune di Ragusa – Relazione.

con differenti ricorsi notificati a questo Ente, la signora G a M  
impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,  
chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. /2013  
afferente ad ICI 2008 e l'avviso di accertamento n. /15 afferente ad  
ICI 2010, emessi dal Comune di Ragusa; il Comune di Ragusa si costituiva  
regolarmente nei giudizi, affidando la difesa degli interessi dell'Ente  
all'avv. Sergio Boncoraglio, con deliberazione di G.M. n. 183 del  
22.2.2014; i giudizi venivano iscritti ai numeri 452/2014 e 291/2016  
R.G.R.

Con sentenza civile n. /2016 del 24.10.2016, la Commissione  
Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso n. /2014 R.G.R.,  
condannando il Comune di Ragusa al pagamento in favore della ricorrente  
delle spese di lite, determinate in complessivi €. 800,00 oltre rimborso  
spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato; con altra  
sentenza civile n. /2017 del 23.06.2017, la Commissione Tributaria  
Provinciale adita accoglieva il ricorso n. /2016 R.G.R., condannando il  
Comune di Ragusa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di  
giudizio, determinate in complessivi €. 800,00 oltre accessori di legge;

Con nota pr. 118981 del 08.11.2017, l'avv. Lidia Corallo, in nome e per  
conto della Sua assistita signora G M richiedeva il pagamento

delle spese legali cui il Comune è stato condannato con le sentenze prima citate.

Le sopra citate sentenze sono state notificate a questo Ente in data 08.11.2017, ma non si è potuto provvedere entro l'anno 2017 alla liquidazione della somma spettante alla signora G. M. in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I (protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121727 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la complessiva somma di €. 2.394,59 così distinta: €. 1.600,00 spese di giudizio, €. 240,00 spese generali, €. 73,60 C.P.A., €. 420,99 IVA 22%, €. 60,00 rimborso contributo unificato.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. sentenze n. 2016 e § 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa della signora G. M. a, notificata in data 08.11.2017

L'Istruttore Amministrativo  
(Giovanni Carzorla)  
Il Dirigente  
(dott. Santi Di Stefano)

l'Avvocato Responsabile  
(avv. Sergio Boncoraglio)

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 180 del 17 MAG. 2018

ALL TO 11 H 11



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

## Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 114

Ragusa,

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalagna

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

### Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L  
D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza esecutiva n.  
/17 dell'11.12.2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Signor B  
G / Comune di Ragusa e Consorzio ASI – Relazione.

Con atto di citazione per chiamata di terzo nella causa n. 2014 R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni”, pendente innanzi al Giudice di Pace di Ragusa, notificato in data 19.11.2014, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa in Liquidazione, chiamava in causa il Comune di Ragusa nel giudizio promosso dal sig. B G per risarcimento danni al motociclo di sua proprietà, e causato da una buca presente nella carreggiata del viale 4 in c.da Mugno; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di Giunta Municipale n. 504 del 04.12.2014, ed affidava la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso.

Con sentenza civile n. 429/17 del 16.11.2017, notificata in forma esecutiva in data 11 dicembre 2017, il Giudice di Pace adito, definitivamente decidendo, ritenuta la responsabilità del Comune di Ragusa ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine al sinistro, condannava l'Ente al risarcimento dei danni conseguenti a tale sinistro in favore di Battaglia Giuseppe, e per l'effetto al pagamento, in favore dello stesso, della somma di €. 415,00 oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo; condannava inoltre il Comune di Ragusa al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali, nella seguente misura: in favore di B G in €. 43,00 per spese ed €. 200,00 per compensi professionali; in favore del Consorzio ASI, in €. 50,00 per spese ed €. 200,00 per compensi difensivi, oltre accessori.

La sopra citata sentenza è stata notificata a questo Ente in data 11.12.2017, ma non si è potuto provvedere entro l'anno 2017 alla liquidazione della somma spettante al signor B. G e al Consorzio ASI, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I (protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. del 14.11.2017 e n.

del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la complessiva somma di €. 1.091,65 così distinta: €. 400,00 spese di giudizio, €. 60,00 spese generali, €. 18,40 C.P.A. 4%, €. 105,25 IVA 22%, €. 93,00 spese.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. sentenza esecutiva n. 17 dell'11.12.2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Signor B. G Comune di Ragusa e Consorzio ASI, notificata in data 11.12.2017.

L'Istruttore Amministrativo

(Giovanni Canzonieri)

Il Dirigente

(dott. Santi Di Stefano)

l'Avvocato Responsabile

(avv. Sylvia Tea Callandra Mancuso)

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
Nº 180 del 17 MAG. 2018

Alto 11



CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)



Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)



Prot. n. 115

Ragusa,

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalagna

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L  
D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza esecutiva n.  
103/17 del 12.12.2017 del Tribunale di Ragusa. Signor C  
M Comune di Ragusa – Relazione.

Con ricorso trasmesso al Comune di Ragusa in data 31.12.2015 pr. 117, il signor C M impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa l'avviso di accertamento in rettifica n. 2015 notificato il 27.10.2015, con cui l'Ente accertava per gli anni 2009-2012, ai fini TARSU, una maggiore tassa dovuta pari ad €. 2.581,62; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 20.01.2016, ed affidava la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso.

Con sentenza civile n. 103/17 del 13.09.2017, notificata in forma esecutiva in data 12.12.2017, la Commissione adita accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in €. 500,00, oltre accessori, come per legge, e rimborso C.U, a favore del ricorrente.

La sopra citata sentenza è stata notificata a questo Ente in data 12.12.2017, ma non si è potuto provvedere entro l'anno 2017 alla liquidazione della somma spettante al signor C M in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I (protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121727 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta

del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la complessiva somma di €. 780,56 così distinta: €. 500,00 spese di giudizio, €. 75,00 spese generali, €. 23,00 C.P.A. 4%, €. 131,56 IVA 22%, €. 30,00 contributo unificato, €. 21,00 specifica sentenza.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. sentenza esecutiva n. 03/17 del 12.12.2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Signor C M / Comune di Ragusa.

L'Istruttore Amministrativo

(Giovanni Canzonieri)

Il Dirigente

(dott. Santi Di Stefano)

l'Avvocato Responsabile

(avv. Silvia Tea Calandra Mancuso)

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 180 del 17 MAG. 2018

Alto "L"



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

### Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647  
E-mail [avvocatura@comune.ragusa.gov.it](mailto:avvocatura@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 416

Ragusa,

Al Sig. Segretario Generale  
dott. Vito Scalogni

Al Dirigente Settore III  
Ragioneria Generale

Al Sig. Sindaco

### Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L D. Lgs. 267/2000 comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza esecutiva n. 1/4/17 del 04.12.2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Signora D. M. 'Comune di Ragusa - Relazione.

Con ricorso trasmesso a questo Ente in data 02.11.2015, pr. 91508 la signora D. M. impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, l'avviso di accertamento in rettifica n. /2015 notificato in data 05.08.2015, emesso dal Comune di Ragusa, mediante il quale l'Ente comunicava l'intervenuta rettifica, per gli anni 2009-2012, della denuncia presentata in relazione ad un immobile sito in Ragusa e di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, richiedeva il pagamento di complessivi €. 3.414,72 a titolo di TARSU; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di Giunta Municipale, ed affidava la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso: il giudizio veniva iscritto al n. 2015 R.G.R;

Con sentenza civile n. 1/4/17 del 17.07.2017, notificata in forma esecutiva in data 4 dicembre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale adita dichiarava la nullità degli avvisi impugnati e condannava il Comune di Ragusa al pagamento delle spese del giudizio che liquidava a favore della ricorrente in complessivi €. 1.000,00 oltre somme accessorie;

La sopra citata sentenza è stata notificata a questo Ente in data 04.12.2017, ma non si è potuto provvedere entro l'anno 2017 alla liquidazione della somma spettante alla signora D. M. in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I

(protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121727 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 477 del 14.11.2017, non è stata esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del regolamento di contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 24 marzo 2017, si evidenzia la necessità di provvedere con urgenza a riconoscere come debito fuori bilancio , ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a), "sentenze esecutive", del D.Lgs 267/2000, la complessiva somma di €. 1.559,12 così distinta: €. 1.000,00 spese di giudizio, €. 150,00 spese generali, €. 46,00 C.P.A. 4%, €. 236,12 IVA 22%, €. 100,00 spese esenti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. sentenza n. 5/4/17 della signora D M notificata in data 04.12.2017

L'Istruttore Amministrativo

(Giovanni Capozzelli)

Il Dirigente

(dott. Santi Di Stefano)



l'Avvocato Responsabile

(avv. Silvia Teardo, Sandra Mancuso)

